

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1968

Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze

ONOREVOLI SENATORI. — Gli impegnativi compiti di istituto devoluti ai corpi sanitari militari sono notevolmente aumentati specie per effetto delle nuove esigenze di reclutamento dei contingenti di leva, sia ai fini della selezione psico-fisico-attitudinale dei giovani che dell'assistenza sanitaria presso i centri di addestramento. Tali esigenze si aggiungono a quelle degli ospedali militari, soprattutto nel campo specialistico, ed a quelle normali del servizio sanitario presso i reparti, a bordo delle navi e negli aeroporti, e del servizio veterinario dell'Esercito specie in ordine alle ricerche bromatologiche ed al controllo alimentare.

Al crescente aumento delle esigenze funzionali non corrisponde però un'adeguata consistenza organica degli ufficiali medici, farmacisti e veterinari delle tre Forze armate. In questi ultimi tempi, anzi, si è aggravata la carenza dei quadri in servizio permanente effettivo, tanto che nei gradi da tenente a maggiore la media generale delle deficienze organiche va dal 40 al 60 per cento. Inoltre, nel quadriennio 1962-

1966 sono stati coperti meno del 10 per cento dei posti messi a concorso e l'esodo di ufficiali dai corpi sanitari, a causa delle note, migliori condizioni offerte dall'esercizio della professione civile, non tende a diminuire.

Di qui la necessità, da parte dell'Amministrazione militare, di ricorrere sempre più frequentemente all'opera degli ospedali civili (già notoriamente oberati per proprio conto) ed a quella di professionisti privati regolarmente convenzionati.

Tutto ciò con una spesa annua superiore al miliardo di lire, che si potrebbe invece più proficuamente utilizzare direttamente a beneficio del servizio sanitario e veterinario delle tre Forze armate per mantenerlo costantemente al livello del progresso scientifico.

Tra i rimedi studiati per migliorare la situazione dei ruoli sanitari e per ovviare alla crisi di reclutamento in atto, è stato considerato quello dell'istituzione di una apposita Accademia militare, che provveda alla formazione dei giovani i quali inten-

dano conseguire la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo nei suddetti ruoli.

Con l'accluso disegno di legge si provvede appunto a tale istituzione, nella previsione che i giovani affluiscano più numerosi nei corpi sanitari militari in vista delle facilitazioni ad essi offerte per il conseguimento della laurea. L'Amministrazione potrà, d'altra parte, fare affidamento su un nucleo annuale di elementi formati anche sotto l'aspetto militare.

L'istituzione dell'Accademia — che ha carattere interforze — è stabilita nell'articolo 1 del provvedimento; in tale articolo si prevede, peraltro, che fino a quando l'Accademia non sarà funzionante in una unica propria sede, i corsi siano tenuti presso altri istituti e scuole militari esistenti, come la Scuola di sanità militare, la Scuola di guerra aerea di Firenze e l'Accademia navale di Livorno. L'articolo demanda, infine, ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto con quello del tesoro, l'ordinamento dei corsi e le norme di inquadramento degli allievi.

Gli articoli 2 e 3 contengono le disposizioni relative al concorso di ammissione e fissano, rispettivamente, le condizioni ed i titoli previsti per i candidati, stabilendo la preferenza, nell'ordine, per gli orfani di guerra o dei caduti per causa di servizio, nonchè per gli allievi della Nunziatella e del Collegio navale.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo di conseguire presso un'Università di Stato il diploma di laurea in medicina e chirurgia o in farmacia o in veterinaria (a seconda dei ruoli prescelti) e l'abilitazione all'esercizio professionale, nonchè di seguire un corso di materie militari necessario per la nomina ad ufficiale medico, farmacista o veterinario in una delle tre Forze armate.

Gli articoli 5 e 6 si riferiscono allo stato giuridico ed economico dei frequentatori dei corsi. Questi, assunti come allievi, conseguono la qualifica di aspirante ufficiale dopo aver superato il primo biennio di studi, col trattamento economico pari, rispet-

tivamente, per i primi due anni, a quello degli allievi delle altre Accademie militari, e per i successivi anni in cui rivestono la qualifica di aspirante, allo stipendio iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo. I provenienti dai sottufficiali conservano il trattamento economico in godimento anche nella qualifica di aspirante ufficiale, se più favorevole.

L'importo dei predetti emolumenti (con l'eccezione dell'eventuale differenza dovuta ai provenienti dai sottufficiali) è accantonato a cura dell'Accademia per le spese generali e di mantenimento (oltre che per l'eventuale rimborso in caso di dimissioni), e verrà corrisposto agli interessati, previa detrazione delle spese stesse, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente.

L'articolo 7 precisa che, per l'intero ciclo di studi, sono a carico dell'Amministrazione sia le spese per tasse e contributi universitari, sia quelle per i libri di testo consigliati dall'Università, senza che, ovviamente, possano applicarsi le norme sul « pre-salarario » di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80.

L'articolo 8 fissa in otto e sei anni i limiti di tempo massimi stabiliti per la frequenza dell'Accademia, e ciò in relazione al corso sessennale per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e di quello quadriennale per le lauree in farmacia e in veterinaria, al periodo occorrente per ottenere l'abilitazione ed alla possibilità di proroga su determinazione del Ministro per la difesa.

L'articolo 9 indica gli obblighi delle ferme militari da contrarre all'atto dell'ammissione all'Accademia e del successivo conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. In quest'ultima ferma è compreso anche l'eventuale, ulteriore periodo di servizio, previsto nel successivo articolo 11, da prestare col grado di sergente infermiere o di sottotenente di complemento da parte degli aspiranti ufficiali che vengano dimessi dall'Accademia per ragioni disciplinari o per scarso profitto negli studi ovvero perchè non conseguono nei prescritti limiti di tempo le abilitazioni o perchè, conseguite queste, non si vincolano alla ferma di otto anni da ufficiale in servizio permanente effettivo e non accettino la nomina a tenente.

Il proscioglimento dalle ferme è previsto, per i soli allievi, su determinazione del Ministro, in caso di comprovati gravi motivi familiari.

Quali ufficiali in servizio permanente i giovani debbono, infine, contrarre l'obbligo di rimanere in servizio per 8 anni dalla nomina a tenente. Tale vincolo, già stabilito per i tenenti laureati dell'Esercito dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, risponde alla riconosciuta esigenza di assicurare alla Amministrazione militare, che ha sopportato un onere non indifferente per la formazione degli ufficiali, di avvalersi per un minimo di anni delle qualificate prestazioni professionali degli stessi.

Gli articoli 10 e 11 riguardano l'allontanamento di ufficio dai corsi, rispettivamente, degli allievi e degli aspiranti ufficiali, prevedendosi i casi in cui, per ragioni di salute, scolastiche o disciplinari, occorre far luogo al provvedimento, nonchè le conseguenze riguardanti sia il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'istruzione e il mantenimento, sia, per gli aspiranti ufficiali, il completamento (totale o parziale), per un periodo di servizio militare di 3 anni col grado di sergente infermiere o di 6 quale sottotenente di complemento, della ferma già contratta al conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

L'articolo 12 determina il versamento e l'imputazione al bilancio dello Stato delle somme rimborsate all'Amministrazione militare.

L'articolo 13 prevede che gli allievi e gli aspiranti ufficiali che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale prima dell'ammissione all'Accademia, qualora non conseguano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo perchè dimessi o allontanati dai corsi possano essere reintegrati nel grado, computandosi, come anzianità nel grado medesimo, il tempo trascorso in Accademia e l'eventuale periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.

L'articolo 14 dispone circa la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nei vari ruoli dei corpi sanitari delle tre Forze

armate e circa l'ulteriore periodo di corso applicativo di sei mesi.

Con l'articolo 15 si prevede la facoltà di bandire concorsi per l'ammissione ai corsi per la nomina a tenente medico dei giovani che abbiano superato il primo anno o il primo biennio degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, in modo da consentire l'ingresso in Accademia agli studenti di tale facoltà, che — a differenza di quelli che hanno superato i primi 2 anni delle facoltà di farmacia e veterinaria (di complessivi 4 anni) — possono essere ancora invogliati a proseguire gli studi per abbracciare la carriera militare.

Gli ultimi due commi del medesimo articolo 15 contengono norme finali intese ad autorizzare: il primo, l'espletamento dei concorsi per la nomina diretta a tenente in servizio permanente effettivo dei giovani laureati, secondo le norme vigenti, quale altra fonte di reclutamento; e il secondo, l'emanazione dei bandi di concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare anche prima dell'approvazione del regolamento.

L'articolo 16, infine, si riferisce all'onere derivante dal provvedimento ed ai mezzi per farvi fronte. Per lo scorcio dell'anno 1968, l'onere è stato calcolato in 20 milioni di lire; per l'intero 1969 a 60 milioni, fronteggiabili con gli stanziamenti del capitolo 2501 degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa relativi agli anni predetti. Per gli esercizi futuri non si rende possibile fare attendibili previsioni, data la incertezza sul numero dei giovani che chiederanno l'ammissione all'Accademia. Ad ogni modo, ai diversi oneri che verranno a determinarsi sarà provveduto nell'ambito del bilancio del citato Dicastero.

Il provvedimento, oltre ad avviare a soluzione un problema di primaria importanza per le tre Forze armate, avrà senza dubbio benefica risonanza sociale, in quanto consentirà il conseguimento di una laurea ad alto livello tecnico anche ai giovani appartenenti alle classi meno abbienti. Si confida pertanto che l'ulteriore suo *iter* possa svolgersi con ogni possibile sollecitudine.

Sul provvedimento si è pronunciato il Consiglio Superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita l'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

Fino a quando l'Accademia non sarà funzionante, i relativi corsi sono tenuti presso altri Istituti o Scuole militari già esistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissate le modalità dei corsi, le materie di insegnamento militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi nei corsi stessi.

Art. 2.

L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 22° anno di età e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle Facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle Forze armate per le quali è indetto il concorso.

Il limite massimo di età è elevato a 24 anni per i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età e le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso è stabilito dal Ministro della difesa a seconda delle esigenze delle singole Forze armate.

Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o per servizio e gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito e del collegio F. Morosini in Venezia, hanno nell'ordine predetto la preferenza, a parità di merito, rispetto agli altri vincitori del concorso.

Le materie su cui vertono gli esami di concorso e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Art. 4.

I giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze frequentano presso una Università di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, o in farmacia, o in veterinaria. Essi sono altresì tenuti a conseguire le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale.

Durante gli studi universitari i giovani seguono corsi complementari di materie militari, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 5.

I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo biennio tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'Università per il primo biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi dai corsi, salvo che per essi non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal successivo articolo 8, secondo comma,

nel qual caso gli allievi stessi sono aggregati, a tutti gli effetti, al corso successivo.

I giovani ammessi all'Accademia che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, sono cancellati dai ruoli ed assumono la qualifica di allievi.

Art. 6.

Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle Accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno fisso mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Durante la frequenza del corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno fisso mensile di cui al comma precedente, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Agli allievi, qualunque sia la loro provenienza, e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modifiche.

L'importo dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi ed agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1:

a) per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria, spese di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni, eccetera) in misura da stabilirsi anno per anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;

c) per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ed eventuali spese straordinarie sarà corrisposta agli interessati.

Art. 7.

Le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'Università per l'intero ciclo di studi accademici sono a carico dell'Amministrazione.

Agli allievi ed agli aspiranti ufficiali non si applicano le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Art. 8.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'articolo 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Il Ministro della difesa ha la facoltà di concedere, in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di anni otto per gli iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle Facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art. 9.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione all'Accademia, assumono, quali militari volontari, una prima ferma della durata di anni due, allo scadere della quale, nell'ipotesi di proroga contemplata dall'articolo 5, terzo comma, della presente legge, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia, di anni sette per gli iscritti alle Facoltà di farmacia o di veterinaria.

È concesso agli allievi il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tal caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi; la sua posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

Prima della nomina a tenente in servizio permanente, gli aspiranti ufficiali debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente per un periodo di anni otto.

Art. 10.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, ha facoltà di allontanare di autorità quegli allievi che:

a) nel corso del primo anno dimostrino scarse attitudini militari in guisa da essere giudicati non meritevoli di poter aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

b) nel corso del primo biennio di studi rivelino lesioni od infermità tali da pregiudicare l'efficienza psico-fisica richiesta quale ufficiale in servizio permanente.

In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, dovranno rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute a favore degli allievi medesimi per tasse, contributi universitari e libri di testo universitari che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare presso cui si svolgono i corsi, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Il Ministro della difesa ha altresì facoltà, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze di allontanare di autorità quegli allievi che, per gravi ra-

gioni disciplinari, non giudichi meritevoli di poter conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente. In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute sia per tasse, contributi e libri universitari, sia per il loro mantenimento, ed eccedenti il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare, che resta in ogni caso devoluto all'ente stesso.

Le disposizioni contenute nel precedente terzo comma si applicano anche agli allievi che sono dimessi dai corsi di applicazione del terzo comma dell'articolo 5 o che, superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio di studi, non chiedano di contrarre la ferma quali aspiranti ufficiali.

In tutti i casi sopra considerati gli allievi perdono la qualifica posseduta e la loro posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

Art. 11.

Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.

In tali casi gli aspiranti ufficiali vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o chi esercita la patria potestà su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa.

Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.

Nell'eventualità che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'Accademia, Istituto o Scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro della difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze.

Art. 12.

I fondi devoluti all'Accademia, Istituto o Scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento dell'allievo o dell'aspirante ufficiale, al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Le somme riscosse dall'Accademia, Istituto o Scuola militare a titolo di rimborso, per le spese sostenute in eccedenza al fondo accantonato, sono parimenti versate al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

Art. 13.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 9, ter-

zo comma, dell'articolo 10 o dell'articolo 11, penultimo comma, sono reintegrati nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in Accademia, Istituto o Scuola militare.

Gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni del precedente articolo 11, primo e secondo comma, al termine del periodo triennale di servizio militare quali sergenti infermieri, possono essere reintegrati, a giudizio del Ministro della difesa, nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in Accademia, Istituto o Scuola militare e l'indicato periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.

Art. 14.

Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono nominati:

a) tenenti in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

b) tenenti in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'Esercito o nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

c) tenenti in servizio permanente nel ruolo del Servizio veterinario dell'Esercito, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Gli ufficiali così nominati frequentano presso la Forza armata di appartenenza un corso applicativo di sei mesi; coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli del complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Art. 15.

Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'Accademia dei giovani che abbiano superato tutti gli esami previsti, rispettivamente, per il primo anno o per il primo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

I limiti di età per l'ammissione indicati nell'articolo 2, sono aumentati, rispettivamente, di uno o due anni.

I vincitori del concorso assumono la qualifica di allievi e, superati i prescritti esami dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspiranti ufficiali.

Agli allievi ed aspiranti ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della presente legge, salva la riduzione ad un anno del periodo di ferma in qualità di allievo e, per i giovani che hanno concorso all'ammissione dopo aver superato il primo biennio di studi universitari, la riduzione di un anno del periodo di ferma in qualità di aspiranti ufficiali.

Restano ferme le vigenti disposizioni che autorizzano l'espletamento dei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli di cui al precedente articolo 14.

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, i bandi di concorso per l'ammissione all'Accademia sono emanati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 16.

All'onere di lire 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968. All'onere per l'anno 1969, valutato in lire 60 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa della Difesa per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.